

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: V.I.A. (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

DETERMINAZIONE

N. G13381 del 14/11/2016

Proposta n. 17133 del 11/11/2016

Oggetto:

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in località Selciatella, Anagni" Proponente SAXA GRES srl . Registro elenco progetti n. 54/2014. Modifica in autotutela della determinazione G08462 del 22/7/2016

OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in località Selciatella, Anagni"
Proponente SAXA GRES srl . *Registro elenco progetti n. 54/2014*. Modifica in autotutela della determinazione G08462 del 22/7/2016

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE GOVERNO CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Ufficio Valutazione d'Impatto Ambientale.

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16 "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.I della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 31/03/2016, n.145, recante "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B" con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire la Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 7/06/2016, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti all'Arch. Demetrio Carini;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 182669 del 07/04/2016 concernente "Riorganizzazione delle Direzioni regionali in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 31/03/2016, n. 145, concernente modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6/09/2002, n.1;

Vista la Determinazione n. G05691 del 20/05/2016 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti";

Visto l' Atto di Organizzazione n. G05733 del 20/05/2016 con il quale viene affidato ad interim la responsabilità per l'Ufficio "Valutazione d'Impatto Ambientale" e "Bonifica dei siti inquinati" della Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti ai sensi dell'art. 164 comma 5 del Regolamento Regionale n.1 del 6/09/2002 all'Ing. Flaminia Tosini;

Visto il Decreto dirigenziale n. G06184 del 31/05/2016 del Direttore della Direzione Governo del Ciclo dei Rifiuti con cui viene nominato quale Direttore Vicario il Dirigente dell'Area "Ciclo

Integrato dei Rifiuti”, Ing. Flaminia Tosini, delegando la medesima ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili di competenza della predetta Direzione regionale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l’ing. Flaminia Tosini

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Preso atto che con determinazione G08462 del 22/7/2016 è stato stabilito di non dare ulteriore corso alla valutazione relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il progetto di “Impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in località Selciatella, Anagni”, proponente SAXA GRES srl. Si fa presente che tale valutazione è stata presa sulla base della relazione e sulle seguenti considerazioni:

- L’impianto in progetto è finalizzato al recupero mediante trattamento fisico-meccanico, del rifiuto ceneri pesanti, all’interno degli impasti di argilla utilizzati per la produzione di gres porcellanato spessorato (2 cm) nell’intento dichiarato dal proponente della realizzazione di un sistema che sia in grado di minimizzare, se non addirittura eliminare, lo smaltimento in discarica delle scorie post combustione.
- Il progetto prevede il recupero mediante operazioni R5 di ceneri identificate con il Codice CER 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose e codice CER 19 01 12, ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*, provenienti dall’Impianto di termovalorizzazione sito in località S. Vittore del Lazio (Frosinone), per utilizzarle all’interno di impasti di argilla e sabbia per la produzione di spessorati.
- La potenzialità di trattamento (R5) dell’impianto è complessivamente pari a 32.000 tonnellate/anno di rifiuti, con un’operatività pari a 16 h/giorno per 300 giorni/anno.
- Relativamente alle problematiche emerse nell’ambito dell’istruttoria ed evidenziate nell’ambito delle conferenze, l’aspetto di maggiore attenzione è risultato il carattere innovativo della proposta progettuale, determinando la richiesta di integrazioni quali: i certificati analitici delle ceneri, la ricognizione dell’esistenza in Italia di altri impianti analoghi che utilizzano tali scorie, studi e ricerche effettuati sui materiali ceramici prodotti con tali materie in riferimento a problematiche quali rilascio nel tempo di sostanze, caratteristiche reologiche, test di invecchiamento.
- Il proponente ha provveduto a presentare recenti risultati di laboratorio delle ceneri, risultati di laboratorio dell’impasto e del prodotto finito nonché copia delle autorizzazioni A.I.A. rilasciate da altre amministrazioni nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia senza però presentare certificati sui materiali ceramici;
- In conseguenza dell’innovatività del progetto esaminato si era effettuato un ulteriore approfondimento normativo che ha chiarito quali siano i riferimenti da prendere in considerazione per la valutazione ambientale. In particolare il recupero delle ceneri per la produzione di manufatti per l’edilizia rientra nell’ambito dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 inerente la Cessazione della qualifica di rifiuto secondo cui un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa determinati criteri specifici, da adottare nel rispetto di alcune condizioni.
- Tali criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria

ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'art. 184-ter stabilisce poi che nelle more dell'adozione dei decreti predetti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 nonché l'art. 9-bis, lett. a) e b), del D.L. 172/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 210/2008. Secondo l'articolo suddetto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

- In Italia, in attesa quindi dell'emanazione di uno o più decreti da parte del Ministero dell'Ambiente, per le caratteristiche dei materiali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 05/02/98 e all'art. 9-bis, lett. a) e b), del D.L. 172/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 210/2008, in base al quale le caratteristiche possono essere conformi anche a quanto stabilito dalle autorizzazioni in essere rilasciate ai sensi dell'art. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- I Regolamenti Europei fino ad oggi emanati in materia di "End of Waste" sono i seguenti:
 - Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Maggio 2011 recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio";
 - Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante "I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio";
 - Regolamento (UE) n. 735/2013 del 25 Luglio 2013 recante "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".A questi si aggiunge a livello nazionale il DM 14 Febbraio 2013, n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CU), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- Allo stato attuale si era quindi valutato, per i rifiuti non pericolosi, che il riferimento è il DM 5/02/1998, come modificato dal DM 186/2006, il quale prevede per la tipologia di recupero di cui al punto "13.3 [190112] Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR" attività di recupero in cementifici. Quindi la tipologia di recupero proposta allo stato attuale non risulta essere attuabile.
- Per quanto concerne il rifiuto pericoloso 19 01 11* questo non risulta essere ricompreso neanche nel D.M. 161/2002 e quindi non esiste normativa di riferimento per cui possa essere ammesso il recupero di tale rifiuto.
- l'impianto, con caratteristiche innovative, si inserisce nel circuito di gestione di rifiuti altrimenti destinati a smaltimento in discarica; inoltre, come da quanto dichiarato nella documentazione progettuale, è atteso un significativo indice di recupero/riciclo di materia per l'ottenimento di prodotti in sostituzione di materie prime naturali.

Considerato che nella citata determinazione l'attività di recupero nelle forme proposte, preso atto delle caratteristiche positive comunque insite nella proposta progettuale valutata e sopra richiamate, allo stato attuale non poteva essere realizzata secondo la vigente normativa di riferimento, in quanto l'utilizzo delle ceneri non pericolose è previsto solo nell'ambito produttivo dei cementifici ai sensi del punto 13.3 del DM 5/02/1998 mentre per le ceneri di natura pericolosa non esiste alcuna specifica norma, pertanto non era stata valutata procedibile la valutazione in mancanza del requisito di ammissibilità del processo di recupero proposto.

Vista l'istanza del 9/09/2016, acquisita con il prot.n. 455264 del 12/9/2016, con la quale il proponente SAXA GRES srl ha richiesto all'Ufficio VIA il ritiro in autotutela della determinazione G08462 del 22/7/2016 all'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale motivando con la recente circolare del Ministero dell'ambiente del 1 luglio 2016

Preso atto della Circolare del Ministero prot. 10045 del 1/7/2016 avente ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Applicazione dell'art. 184 – ter del decreto legislativo 152/2006 che prevede che "in via residuale, le Regioni o gli enti da queste individuati – possono in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli art. 209, 210 e 211 e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA) definire criteri EoW previo riscontro delle sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184 – ter, rispetto ai rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione..."

Visto il protocollo allegato alla nota 455264/2016 per lo svolgimento di prove tecniche e ambientali finalizzate alla commercializzazione finale degli spessorati redatto da CRITEVAT , Centro di Ricerche della Sapienza Università di Roma che costituisce parte integrante del presente atto

Ritenuto che per le motivazioni esposte ed in virtù della citata circolare del Ministero dell'Ambiente del 1/7/2016 non ancora emanata alla data di conclusione del procedimento

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di modificare la determinazione G 08462 del 22/7/2016 stabilendo di dare ulteriore corso alla valutazione relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante il progetto di "Impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in località Selciatella, Anagni", proponente SAXA GRES srl previa ottemperanza alla sperimentazione da effettuarsi presso l'impianto stesso, sulla base di quanto contenuto nel protocollo allegato alla nota 455264/2016 per lo svolgimento di prove tecniche e ambientali finalizzate alla commercializzazione finale degli spessorati redatto da CRITEVAT , Centro di Ricerche della Sapienza Università di Roma che costituisce parte integrante del presente atto "Iter procedurale per il raggiungimento della conformità tecnica di piastrelle per pavimentazioni"
- 2) tale sperimentazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità previste per lo svolgimento delle attività sperimentali in materia di rifiuti
- 3) a seguito della sperimentazione dovrà essere pronunciata espressa verifica circa l'ottemperanza.

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Anagni e alla Provincia di Frosinone;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Direttore
Arch. Demetrio Carini